

Scheda sul riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis*

L'art. 1 della Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 sancisce al comma 1, lett. a), che è cittadino italiano per nascita *il figlio di padre o di madre cittadini*. Si tratta dell'acquisto della cittadinanza *iure sanguinis* cioè per discendenza da un cittadino italiano mediante l'accertamento di uno *status civitatis* preesistente e non in virtù di una concessione o dichiarazione costitutiva del diritto come nelle altre ipotesi di acquisto della cittadinanza italiana. Proprio per tale ragione **il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* non è soggetta ad alcuna condizione ulteriore o discrezionalità amministrativa né è suscettibile di revoca** sulla base delle nuove norme introdotte con la legge n. 132/2018.

La cittadinanza, peraltro, si trasmette da genitore a figlio senza limiti di generazione, essendo a tale scopo presupposto indispensabile che né il richiedente né i suoi ascendenti abbiano mai rinunciato alla cittadinanza italiana. Dunque, **il riconoscimento dello *status civitatis* da parte di un cittadino italiano si può trasmettere anche ai discendenti di seconda, terza, quarta generazione, ed oltre**, i quali potranno essere riconosciuti cittadini italiani anche qualora nati e cresciuti all'estero documentando la discendenza in linea retta dall'avo italiano poi emigrato. Si specifica, inoltre, che la legge italiana prevede espressamente la possibilità di mantenere la doppia cittadinanza, a patto che ciò non sia vietato dalle leggi di altri stati o da norme internazionali concordate (al contrario, in alcuni ordinamenti il cittadino può avere una sola ad es. Etiopia, Cina, Nigeria, Ghana i cittadini di queste nazionalità laddove acquistino la cittadinanza italiana potrebbero obbligati a rinunciare alla precedente)

L'autorità competente ad effettuare l'accertamento è determinata in base al luogo di residenza: se il richiedente risiede all'estero la richiesta viene presentata presso il Consolato italiano del proprio Paese, altrimenti presso il Comune italiano di residenza. Il discendente di padre o madre italiani ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. a), della L. n. 91/92, dunque, ha il solo **onere di presentare la domanda di riconoscimento corredata dei documenti attestanti il rapporto di filiazione e/o discendenza diretta** dal cittadino o dalla cittadina italiana presso l'Ufficio consolare nell'ambito della cui circoscrizione risiede lo straniero originario italiano. I requisiti necessari per la richiesta di cittadinanza italiana per discendenza, quindi, sono: accertare e dimostrare mediante certificato negativo di naturalizzazione che l'avo cittadino italiano abbia mantenuto la cittadinanza sino alla nascita del discendente; accertare l'assenza di interruzioni nella trasmissione della cittadinanza, derivanti da dichiarazioni di rinuncia alla stessa da parte degli ulteriori discendenti prima della nascita della successiva generazione; dimostrare il rapporto di discendenza in linea retta allegando tutti i certificati di nascita e matrimonio necessari muniti di legalizzazione, se richiesta, e di traduzione ufficiale.

Acquisto della cittadinanza a seguito di riconoscimento in via giudiziale

Nel caso della richiesta di riconoscimento effettuata da residenti all'estero, si precisa che le autorità consolari, spesso, a causa della mole di richieste ricevute, non riescono a trattare le stesse in tempi ragionevoli inserendo i richiedenti in liste di attesa talmente lunghe da significare una definizione del procedimento a tempo indeterminato. Tale comportamento dell'amministrazione è in violazione degli obblighi posti dalla L. n. 241/1990 di avviare il procedimento amministrativo e di concluderlo con un provvedimento motivato entro il termine di settecentotrenta giorni (D.P.C.M. del 17 gennaio 2014, n. 33). **La prassi dell'amministrazione consolare si ritiene pertanto illegittima ed equivale ad un sostanziale diniego del diritto di acquisire la cittadinanza italiana.**

Per tale ragione, l'interessato, decorso inutilmente il termine di legge di due anni dalla presentazione della domanda, può richiedere il riconoscimento della cittadinanza *iure sanguinis* in via giudiziale depositando un ricorso ai sensi dell'art. 1 della L. 91/92 innanzi al Tribunale civile mediante un avvocato residente in Italia. Negli ultimi anni sono molteplici le pronunce dei giudici italiani in tal senso. Tra le ultime, una **sentenza del Tribunale di Roma, I Sez. Civile – giudice dott.ssa D'Auria - pubblicata il 18.09.2019**, nella quale, documentata la discendenza in linea retta dei ricorrenti brasiliani da avo italiano nonché l'avvenuta richiesta di riconoscimento dello *status civitatis* al Consolato italiano a Porto Alegre tre anni prima senza alcuna risposta, il giudice ha ribadito come ***“L'incertezza in ordine alla definizione della richiesta di riconoscimento dello status civitatis italiano iure sanguinis, il decorso di un lasso temporale irragionevole rispetto all'interesse vantato, comportante peraltro una lesione dell'interesse stesso, equivalgono ad un diniego di riconoscimento del diritto, giustificando l'interesse a ricorrere alla tutela giurisdizionale. Pertanto deve essere accolta la domanda avanzata dagli attori, dichiarando che gli stessi sono cittadini italiani dalla nascita, disponendo l'adozione da parte del Ministero dei provvedimenti conseguenti. Alla soccombenza segue la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle spese di lite”*** (Trib. Roma, sent. n. 17658/2019 pubbl. il 18/09/2019, RG n. 80758/2016)¹

Inoltre, altre volte, è anche possibile agire davanti al Giudice anche prima che siano trascorsi due anni dalla domanda, o anche solo dopo aver richiesto l'appuntamento in ambasciata senza attendere la convocazione e la formalizzazione della richiesta. In questi casi è lo stesso Consolato che rilascia delle dichiarazioni nelle quali prevede che i tempi di ricezione e valutazione della domanda saranno sicuramente superiori ai due anni previsti dalla normativa. Su questo punto si è espresso il Tribunale Civile di Roma con sentenza del 23.03.2018 ha previsto che ***“ parte ricorrente ha dato prova di aver presentato sin dal 2014 al Consolato generale d'Italia a Porto Alegre (Brasile) la richiesta di riconoscimento del proprio status civitatis italiano iure sanguinis, quale discendente – in linea diretta – di cittadino italiano, senza aver avuto alcuna risposta né ricevuto alcuna convocazione, avendo anzi dedotto che il predetto Consolato Generale d'Italia ha in corso l'evasione di richieste formulate diversi anni addietro”*** ²

¹ Per il testo della sentenza e casi simili vedi il sito <https://www.studiolegaleantartide.it/areediattivita/cittadinanza>

² Per il resto della sentenza e casi simili vedi il sito <https://www.studiolegaleantartide.it/areediattivita/cittadinanza>

La questione della c.d. Grande Naturalizzazione brasiliana del 1889-1891

La c.d. “Grande Naturalizzazione” del 1889-1891 è stata introdotta con il “Decreto n. 58 A” emanato il 15.12.1889 dal Governo provvisorio brasiliano secondo cui gli italiani presenti in territorio brasiliano alla data del 15.11.1889 avrebbero ottenuto la “naturalizzazione” automatica brasiliana a meno che non avessero manifestato dinanzi ai propri consolati la volontà di permanere cittadini della nazione di origine entro sei mesi dalla data di pubblicazione del decreto.

Si tratta di un provvedimento che è stato utilizzato recentemente dal Ministero dell’Interno nel corso di alcuni procedimenti giudiziari sul riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis al fine di contestare la trasmissione dello status civitatis per l’automatica perdita della cittadinanza italiana dell’avo italiano che in quel periodo storico era emigrato in Brasile. Tuttavia, i giudici che sono stati chiamati a decidere in merito a tali contestazioni non hanno accolto l’interpretazione del Ministero ritenendo che la norma straniera debba essere necessariamente posta in stretta correlazione con le disposizioni del Codice civile del 1865 all’epoca vigente e ciò perché secondo *le norme del diritto internazionale le leggi estere non possono in nessun caso derogare alle leggi proibitive del regno concernenti le persone, i beni e gli atti, ed a quelle riguardanti in qualsiasi modo l’ordine pubblico ed il buon costume*. Quindi, l’applicazione della c.d. grande naturalizzazione non può prescindere dall’art.11, comma 2, del Codice civile del 1865, il quale prevedeva che *la cittadinanza si perdeva in caso di ottenimento della cittadinanza estera*, interpretando simile dicitura nel senso che l’acquisto della cittadinanza straniera, non implica la perdita automatica della cittadinanza italiana, la quale richiede che detto acquisto sia avvenuto spontaneamente ovvero, se verificatosi senza il concorso della volontà dell’interessato, che sia stato seguito da una dichiarazione di rinuncia alla cittadinanza italiana.

Non solo. I Giudici interpellati recentemente sul punto hanno anche tenuto conto della giurisprudenza nazionale formatasi in passato sull’inapplicabilità di tale norma brasiliana nell’ordinamento italiano. In particolare, è stata messa in risalto la sentenza della Corte di Cassazione di Napoli, Udienza 5 ottobre 1907, secondo cui la parola “*ottenere*” con riferimento alla cittadinanza presupponeva ontologicamente una preventiva richiesta dell’interessato, e dunque nel caso della naturalizzazione, l’ottenere presupponeva l’avere prima domandato. Pertanto, la Corte di Cassazione di Napoli aveva già concluso per **l’impossibilità di presumere la rinuncia alla propria nazionalità sulla base di un comportamento meramente negativo, senza averne “la prova chiara ed esplicita”**.

In senso conforme, nelle recenti pronunce suddette, si legge: *“La conclusione – pur formulata da giurisprudenza risalente nel tempo – appare coerente con la natura stessa del diritto di cittadinanza, personale ed assoluto, che può perdersi solo in forza di una rinuncia volontaria ed esplicita; in altre parole dal fatto negativo del mancato esercizio della rinuncia alla cittadinanza brasiliana non può discendere l’automatica perdita della cittadinanza italiana. In questo senso l’art.8 della L.555/1912, che pone in evidenza come la rinuncia alla cittadinanza debba sostanziarsi in un atto consapevole e volontario, si può*

ritenere in linea di continuità con il Codice civile del 1865. In conclusione, considerata la prova della genealogia fornita in questa sede, si può affermare la sussistenza del diritto vantato dai ricorrenti” (Trib. Roma, ord. del 25/02/2020 - RG n. 39713/2018; Trib. Roma, ord. del 23/04/2020 - RG n. 12781/2019).³ Pertanto, anche con riferimento a tale questione della c.d. Grande Naturalizzazione, si ribadisce la sussistenza del diritto soggettivo permanente ed imprescrittibile allo stato di cittadino che non può perdersi automaticamente in caso di mancato esercizio della rinuncia espressa.

Acquisto della cittadinanza per linea materna trasmessa *iure sanguinis* prima del 1948

Per quanto concerne i **discendenti di cittadina italiana nati prima del 1948 la situazione è parzialmente diversa**. Prima della legge n. 91/92 in Italia, difatti, era in vigore la legge del 13 giugno 1912 n. 555, ora abrogata, il cui art. 1 disponeva che la cittadinanza poteva essere trasmessa solo per via paterna (*“E’ cittadino per nascita: 1) il figlio di padre cittadino; 2) il figlio di madre cittadina se il padre è ignoto o non ha la cittadinanza italiana, né quella di altro Stato, ovvero se il figlio non segue la cittadinanza del padre straniero secondo la legge dello Stato al quale questi appartiene”*). Inoltre, l’art. 10, comma 3, della stessa legge, stabiliva la perdita automatica della cittadinanza italiana per le donne che si fossero sposate con un cittadino straniero e dal cui matrimonio avessero ottenuto la cittadinanza dello Stato estero.

Con l’entrata in vigore della Costituzione il 1 gennaio 1948 le norme e i principi in materia di cittadinanza hanno subito uno stravolgimento.

Le storiche sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, hanno dichiarato l’illegittimità costituzionale prima dell’art. 10, comma 3, e poi dell’art. 1, n. 1, della legge n. 555 del 1912, in quanto contrastanti con i **nuovi principi di uguaglianza e dignità sociale vigenti anche tra coniugi all’interno del nucleo familiare, previsti dagli artt. 3 e 29 della Costituzione italiana**. In particolare, la perdita della cittadinanza italiana non poteva più essere automatica, legata al solo fatto che la donna si fosse sposata ad un cittadino straniero, indipendentemente dalla loro volontà o da una dichiarazione esplicita

Inoltre la Corte Costituzionale, chiarisce anche che i figli nati da madre cittadina italiana acquisiscano la cittadinanza italiana *iure sanguinis*.

Tuttavia, ancora oggi, l’amministrazione ritiene applicabile simile interpretazione unicamente con riferimento alle donne italiane che abbiano trasmesso la cittadinanza dopo il 1 gennaio 1948 e non anche a quelle che abbiano avuto i figli prima di tale data e che dunque al momento del parto avevano perduto automaticamente la cittadinanza ai sensi della legge precedentemente in vigore.

La **Corte di Cassazione a Sezioni Unite** nella **storica sentenza n. 4466/2009**, ha stabilito che, per effetto delle sentenze della Corte Costituzionale n. 87 del 1975 e n. 30 del 1983, *“deve essere riconosciuto il diritto allo “status” di cittadino italiano al richiedente nato all’estero da figlio di donna italiana coniugata con cittadino straniero nel vigore della legge n. 555 del 1912 e che abbia perduto tale cittadinanza ex art. 10 a*

³ Per il testo della sentenza e casi simili vedi il sito <https://www.studiolegaleantartide.it/areediattivita/cittadinanza>

causa del matrimonio celebrato prima del 1° gennaio 1948 con cittadino straniero. Riacquista la cittadinanza italiana dal 1° gennaio 1948, anche il figlio di donna nella situazione descritta, nato prima di tale data e nel vigore della legge n. 555 del 1912, determinando il rapporto di filiazione, dopo l'entrata in vigore della Costituzione, la trasmissione a lui dello stato di cittadino, che gli sarebbe spettato di diritto senza la legge discriminatoria" Dunque, per le Sezioni Unite della Cassazione, lo stato di cittadinanza deve essere riconosciuto anche al/la figlio/a di madre cittadina nato/a prima dell'entrata in vigore della Costituzione e quindi anche prima del 1948

Quindi, per esemplificare, il discendente di una donna italiana (nata all'estero da genitori italiani o nata in Italia e poi emigrata all'estero) è cittadino italiano, e ciò anche se:

- **L'ascendente è una donna** e quindi non potrebbe trasmettere la cittadinanza italiana in base alla legge vigente al tempo. La norma che determinava il diritto di trasmissione della cittadinanza italiana solo per via paterna è stata dichiarata incostituzionale.
- **L'ava si è sposata con un cittadino straniero** e quindi ha perso la cittadinanza italiana in base alla legge vigente al tempo. La norma che determinava l'automatica perdita della cittadinanza in caso di matrimonio è stata dichiarata incostituzionale.
- **L'ava si è sposata e ha partorito il richiedente la cittadinanza italiana o i suoi ascendenti prima del 1948** e quindi prima dell'entrata in vigore della Costituzione che ha sancito importanti principi quali la parità tra uomini e donne sulla base dei quali le norme precedenti sono state dichiarate incostituzionali. La giurisprudenza di legittimità e di merito ha riconosciuto il diritto di trasmissione della cittadinanza italiana dalle madri ai figli anche se nati prima dell'avvento della Costituzione Repubblicana

Nei casi in cui la trasmissione della cittadinanza italiana sia avvenuta prima del 1948, visto che il Consolato all'estero neppure accetta le richieste di riconoscimento della cittadinanza, è possibile presentare direttamente un ricorso al Tribunale civile di Roma, tramite un avvocato residente in Italia.

Sul punto, sono oramai numerose le pronunce dei Tribunali di merito che hanno proceduto al riconoscimento della cittadinanza italiana in tal senso sposando pienamente la ricostruzione giuridica della Cassazione.

Tra le ultime, il **Tribunale di Roma, Prima Sezione Civile - dott.ssa Cambi – ha emesso la sentenza n. 17956/2019, pubblicata il 23/09/2019**, in riferimento a ricorrenti nati in Uruguay e discendenti da cittadina italiana nata nel 1901 in provincia di Salerno poi sposatasi nel 1923 con connazionale che aveva rinunciato alla cittadinanza italiana in favore di quella uruguayana, perdendo lei stessa, in via automatica, il proprio *status civitatis* di cittadina italiana. Il Giudice, conformandosi all'orientamento anzidetto, ha affermato di aderire all'interpretazione della Suprema Cassazione in quanto *“più attenta al rispetto del principio di non discriminazione di genere e alla tutela dei diritti fondamentali dell'individuo. D'Altronde sul piano logico, ancor prima che su quello giuridico, ai sensi dell'art. 136 Cost. e della L. 11 marzo 1953, n. 87, art. 30, la cessazione degli effetti della legge illegittima perché discriminatoria, non può non incidere immediatamente e in via “automatica” sulle situazioni pendenti o ancora giustiziabili, come il diritto alla cittadinanza, potendo in ogni tempo, dalla data in cui la legge è divenuta inapplicabile, essere riconosciuto*

l'imprescrittibile diritto alla mancata perdita o all'acquisto dello stato di cittadino degli ascendenti dell'attrice e quindi il diritto di questa alla dichiarazione del proprio stato, come discendenti di donna che, dal 1 gennaio 1948, deve ritenersi cittadina italiana. Gli effetti prodotti da una legge ingiusta e discriminante nei rapporti di filiazione e coniugio e sullo stato di cittadinanza, che perdurino nel tempo, non possono che venire meno, anche in caso di morte di taluno degli ascendenti, con la cessazione di efficacia di tale legge, che decorre dal 1° gennaio 1948, data dalla quale la cittadinanza deve ritenersi automaticamente recuperata per coloro che l'hanno perduta o non l'hanno riacquisita a causa di una norma ingiusta, ove non vi sia stata una espressa rinuncia allo stato degli aventi diritto. Pertanto, in forza dei principi affermati dalle sentenze sopra menzionate e del loro effetto dalla data in vigore della nuova Costituzione, la titolarità della cittadinanza italiana deve ritenersi riconosciuta anche ai figli discendenti di madre cittadina nati prima dell'1 gennaio 1948. Deve quindi ritenersi che gli attori abbiano regolarmente acquisito la cittadinanza italiana in quanto discendenti in linea retta da un cittadino italiano che non ha mai rinunciato alla cittadinanza italiana” (Ex multis: Trib. Roma, dott.ssa Cosentino, sent. n. 13549/2019 pubbl. il 26/06/2019; Trib. Roma, dott.ssa Albano, ord. del 29.05.2019 RG n. 19000/2018; Trib. Roma, dott. Vitalone, sent. n. 11595/2018 pubbl. il 06/06/2018; Trib. Roma, sent. n. 14791 del 20.07.2017)4.

La richiesta di trascrizione degli atti di stato civile al Comune italiano

Ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana, il richiedente o l'avvocato munito di procura contatta direttamente **l'ufficio anagrafico del Comune italiano di nascita dell'avo chiedendo la trascrizione degli atti di stato civile delle persone che abbiano ottenuto il riconoscimento della cittadinanza italiana in sede amministrativa o giudiziale.** Le prassi sulla trascrizione cambiano da Comune a Comune quindi è sempre consigliato mandare una pec con la richiesta formale della trascrizione e poi chiedere al Comune interessato quali documenti mandare e in quale modalità. Tendenzialmente i Comuni richiedono la spedizione dei documenti cartacei di cui si chiede la trascrizione (quindi atti di nascita e matrimonio dei richiedenti) e, se a seguito di riconoscimento giudiziale, anche l'invio dell'ordinanza e del certificato di non proposto appello con le relative attestazioni di conformità. **Una volta che l'ufficiale di stato civile conferma l'avvenuta trascrizione, la procedura si intende conclusa ed il riconoscimento della cittadinanza opera con effetto retroattivo alla nascita della persona.** In seguito alla trascrizione i richiedenti possono recarsi personalmente presso gli Uffici Consolari di residenza per richiedere l'iscrizione all'AIRE nonché poi eventualmente il rilascio del passaporto italiano.

⁴ Per approfondimenti e il testo delle sentenze <https://www.studiolegaleantartide.it/areediattivita/cittadinanza>